

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 09/E/131110

San Fior, lì 10/11/2013

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2013

Il prossimo 2 dicembre 2013 (il 30 novembre, infatti, cade di sabato), i contribuenti sono chiamati alla cassa per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2013.

A fronte delle usuali regole applicabili (impossibilità di rateazione e possibilità di ricalcolo previsionale al ribasso), va segnalato che:

- il Decreto Legge "Lavoro" (D.L. n.76/13) ha introdotto una maggiorazione della misura percentuale degli acconti;
- il Decreto Legge "Imu" (D.L. n.102/13) prevede la possibilità, per il Mef, di intervenire nuovamente sulla misura percentuale degli incrementi, ove si riscontrasse la mancanza di copertura finanziaria per gli interventi relativi al tributo sugli immobili.

Ad oggi, pertanto, solo la prima disposizione è consolidata, mentre **non possiamo escludere ulteriori variazioni dell'ultimo minuto.** Quindi, eventuali importi già comunicati dallo Studio potrebbero dover essere rivisti alla luce delle nuove regole.

I metodi per il calcolo degli acconti

L'acconto dovuto dai contribuenti può essere determinato con due differenti metodologie:

- 1) **metodo storico:** il versamento si determina applicando una data percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2012;
- 2) **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2013 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia potrà irrogare le sanzioni canoniche (30%, ridotto al 10% se viene pagato l'avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Lo Studio provvede a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente richieda espressamente di effettuare il ricalcolo.

Il ricalcolo obbligatorio degli acconti

In realtà, anche applicando il c.d. "metodo storico", non è possibile applicare semplicemente la stabilità percentuale all'imposta del 2012, ma è necessario tener conto delle due disposizioni ad **effetti finanziari anticipati**: la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari e il taglio alla deducibilità delle auto.

Per i **terreni** l'articolo 1, comma 512 della legge 228/2012 (stabilità 2013), prevede una **rivalutazione** (ai solo fini Ires e Irpef) **del reddito dominicale e agrario pari al 15% per gli esercizi 2013, 2014 e 2015**. La rivalutazione, si applica sull'importo già rivalutato (80% per il reddito dominicale e 70% per il reddito agrario) ai sensi della legge 662/1996, cosicché il calcolo (come indicato nella circolare 12/E/2013) si effettua rivalutando le rendite, rispettivamente del 107% (dominicale) e del 95,5% (agrario)¹. Per gli imprenditori Iap e i coltivatori diretti, la rivalutazione è del 5% con un totale pari all'89% (dominicale) e al 78,5% della rendita originaria.

Con riferimento alle **autovetture**, l'attuale articolo 164 del Tuir prevede, con decorrenza dall'esercizio 2013, che professionisti e imprese possono dedurre i costi delle autovetture limitatamente al **20%** del loro ammontare (era il **40%** lo scorso anno) per i veicoli non assegnati e al 70% (era il 90% lo scorso anno) per quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti per oltre la metà del periodo di imposta. Resta ferma la deduzione all'80% per agenti e rappresentanti e la deducibilità integrale per i beni utilizzati in modo esclusivamente strumentale (noleggiatori, scuole guida, ecc.).

In pratica, occorre rideterminare l'imposta "virtuale" (cioè l'imposta che sarebbe risultata dovuta nel 2012 qualora le due norme suddette fossero state già in vigore) e su di essa applicare le percentuali di cui appresso.

Gli acconti Irpef

¹ I redditi dominicale e agrario rilevanti ai fini delle imposte sui redditi per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, devono essere determinati effettuando in sequenza le due rivalutazioni: prima operando quella prevista dall'articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 e poi, sull'importo risultante, operando quella prevista dal comma 512 in esame. Ad esempio, il reddito dominicale originario di 100, diventerà dapprima di 180 e poi, aggiungendo il 15% di 180 (cioè 27), di 207.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

La precedente misura degli acconti Irpef era fissata al 99% dell'imposta netta del 2012 (in particolare, rigo "differenza" del quadro RN del modello Unico 2013); tale totale era suddiviso in due quote, di cui il 40% con i versamenti dell'estate scorsa (rateizzabili) ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre (o dicembre, a seconda del calendario).

Ora, la percentuale viene **innalzata al 100%**, con una misura destinata a rimanere vigente **a regime**; non si tratta, dunque, di un intervento straordinario.

Pertanto, le somme dovute entro il prossimo 2 dicembre, verranno così determinate:

- conteggio del 100% dell'imposta dovuta;
- sottrazione di quanto già versato con il primo acconto;
- determinazione del residuo, che costituisce appunto il debito da pagare.

Gli incrementi non riguardano il mondo delle addizionali, per il fatto che la sovrapposta comunale richiedeva il versamento di un unico acconto (già ricompreso nelle somme pagate nei mesi scorsi), mentre la addizionale regionale non prevede il versamento di acconti infrannuali, ma unicamente del saldo in sede di dichiarazione.

Gli acconti Ires

La precedente misura degli acconti Ires era fissata al 100% dell'imposta netta del 2012 (in particolare, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico 2013); tale totale era suddiviso in due quote, di cui il 40% con i versamenti dell'estate scorsa (rateizzabili) ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre (o dicembre, a seconda del calendario).

Ora, la percentuale viene **innalzata al 101%**, con una misura di natura **straordinaria** per il solo periodo 2013; la percentuale, dunque, tornerà al 100% dal prossimo anno 2014.

Pertanto, le somme dovute entro il prossimo 2 dicembre, verranno così determinate:

- conteggio del 101% dell'imposta dovuta;
- sottrazione di quanto già versato con il primo acconto;
- determinazione del residuo, che costituisce appunto il debito da pagare.

Gli acconti Irap

Le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi:

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- i soggetti Irpef (ditte individuali, professionisti e società di persone), dovranno ricalcolare l'acconto Irap con la percentuale del **100%**;
- i soggetti Ires (società di capitali e simili), dovranno ricalcolare l'acconto Irap con la percentuale del **101%**.

Gli acconti per gli altri tributi da dichiarazione

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette. Pertanto, l'innalzamento delle misure dell'acconto potrebbe determinare una modifica dei conteggi anche per queste ipotesi. Nella tabella che segue abbiamo riepilogato i casi principali, specificando se gli incrementi trovano, o meno, applicazione.

Segnaliamo, al riguardo, che i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato, dal 2013 applicheranno la imposta sostitutiva nella misura del 15% e non più del 19%.

Tipo di tributo	Applicazione modifiche	% acconto annuo 2013
maggiorazione Ires per società di comodo (10,50%)	sì	101%
Ivie, Ivafe (per beni e attività finanziarie estere)	sì	100%
imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi	sì	100%
cedolare secca	no	95%

Il personale dello Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

La segreteria